

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 110

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

Euro 1,64

Anno 37

24 ottobre 2006

N. 154

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DELLO STATUTO E RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE DI

**ATO 4.MO – AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI
DI MODENA**

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Sommario

STATUTO DI

ATO 4.MO – AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA pag. 3

SCHEMA DI CONVENZIONE DI

ATO 4.MO – AGENZIA D'AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA pag. 33

**ATO 4.MO
AGENZIA D'AMBITO
PER I SERVIZI PUBBLICI DI MODENA**

COMUNICATO

STATUTO

INDICE

TITOLO I – COSTITUZIONE DELL’AGENZIA

- Art. 1 – Costituzione del Consorzio
- Art. 2 – Scopi e finalità dell’Agenzia
- Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione
- Art. 4 – Durata dell’Agenzia
- Art. 5 – Modifica della compagine associativa
- Art. 6 – Modificazioni dello Statuto
- Art. 7 – Sede legale
- Art. 8 – Servizi locali affidati all’Agenzia
- Art. 9 – Competenze dell’Agenzia

TITOLO II – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 10 – Organi di amministrazione dell’Agenzia
- Art. 11 – Composizione e Presidente dell’Assemblea
- Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
- Art. 13 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
- Art. 14 – Membri dell’Assemblea
- Art. 15 – Presidente dell’Agenzia
- Art. 16 – Consiglio di amministrazione
- Art. 17 – Competenze del Consiglio di amministrazione
- Art. 18 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione
- Art. 19 – Consiglieri
- Art. 20 – Il Direttore
- Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei conti

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

- Art. 22 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati
- Art. 23 – Forme di partecipazione degli utenti
- Art. 24 – Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi
- Art. 25 – Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie
- Art. 26 – Struttura tecnico-operativa

TITOLO IV – PATRIMONIO E FINANZA

- Art. 27 – Finanziamento dell’Agenzia
- Art. 28 – Principi contabili
- Art. 29 – Patrimonio dell’Agenzia
- Art. 30 – Rapporti finanziari con gli Enti locali associati
- Art. 31 – Capitale di dotazione
- Art. 32 – Destinazione dell’avanzo finanziario

TITOLO V – NORME FINALI

- Art. 33 – Recesso del singolo Ente locale
- Art. 34 – Risoluzione delle controversie
- Art. 35 – Scioglimento dell’Agenzia
- Art. 36 – Norma di rinvio
- Allegato A – Quota di ripartizione spese funzionamento dell’Agenzia

(segue allegato fotografato)

TITOLO I - COSTITUZIONE DELL'AGENZIA

Art. 1 – Costituzione del consorzio

1. Tra i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia s/S, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano s/P, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano s/S, Ravarino, Riolunato, San Cesario s/P, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo, Savignano s/P, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola e Zocca, e con la Provincia di Modena, è costituito ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, un consorzio per l'esercizio delle funzioni che la Legge Regionale 6 settembre 1999 n° 25 assegna alle agenzie di ambito per i servizi pubblici.
2. Il Consorzio, denominato "Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ad esso applicandosi, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 2 comma 2 e 31 del citato D. Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Scopi e finalità dell'Agenzia

1. L'Agenzia è costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza, spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Restano in capo agli Enti medesimi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.
2. Sono attribuiti inoltre all'Agenzia i seguenti scopi:
 - a) svolgere le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relative ad altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale che potranno essere affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n° 25/99;
 - b) adottare, previa intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati all'Agenzia, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
3. L'attività dell'Agenzia è orientata al conseguimento delle seguenti finalità:

- a) affermare il principio della separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
- b) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, con il progressivo superamento di eventuali disomogeneità in termini di dotazioni infrastrutturali, di consumi, di tariffe e di servizi forniti;
- c) affidare l'attività gestionale dei servizi ad imprese industriali che assicurino la massima efficienza, efficacia ed economicità in un contesto di progressiva liberalizzazione e concorrenzialità nel segmento dei servizi pubblici economici;
- d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale fondate sul principio "solidaristico" fra gli enti locali associati;
- e) favorire la coerenza tra i piani d'ambito, le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore, perseguendo, nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio dell'Ambito;
- f) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori in particolare, attraverso un sistema certo di costi e tariffe improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione delle tariffe;
- g) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- h) definire una pianificazione degli investimenti che assicuri anche nel medio e lungo termine elevati livelli qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema locale;
- i) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;
- j) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;
- k) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla comunità locale.

Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali associati sono determinate ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della L.R. n° 25/99, come segue:

ENTI	Quote partecipazione al consorzio
Bastiglia	6
Bomporto	12
Campogalliano	12
Camposanto	6
Carpi	79
Castelfranco Emilia	34
Castelvetro	17
Castelnuovo Rangone	14
Cavezzo	11
Concordia sulla Secchia	13
Fanano	6
Finale Emilia	21
Fiorano Modenese	23
Fiumalbo	4
Formigine	40
Frassinoro	5
Guiglia	7
Lama Mocogno	6
Maranello	22
Marano sul Panaro	7
Medolla	9
Mirandola	30
Modena	225
Montecreto	3
Montefiorino	5
Montese	6
Nonantola	18
Novi di Modena	15
Palagano	5
Pavullo nel Frignano	21
Pievepelago	5
Polinago	4
Prignano sulla Secchia	6
Ravarino	9
Riolunato	3
San Cesario sul Panaro	9
San Felice sul Panaro	15
San Possidonio	6
San Prospero	8
Sassuolo	52
Savignano sul Panaro	13
Serramazzoni	11
Sestola	5
Soliera	19
Spilamberto	16
Vignola	29
Zocca	8
Provincia	100
TOTALE	1000

2. Ferma restando la quota di partecipazione dell'Amministrazione Provinciale, le quote di partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dall'Agenzia entro 3 mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.
3. Le quote di partecipazione saranno inoltre adeguate in conseguenza della eventuale modificazione dell'Ambito Territoriale Ottimale in applicazione dell'art. 2, commi 5 e 7, della L.R. n° 25/99.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, siano affidate all'Agenzia le funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate con riferimento ad essi specifiche quote di partecipazione, applicando i medesimi criteri di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della L.R. n° 25/99 limitatamente agli Enti locali che hanno provveduto all'affidamento ed alla Provincia.

Art. 4 – Durata dell'Agenzia

1. L'Agenzia è costituita per un periodo di anni 30 (trenta), vale a dire fino al 2030.
2. La data indicata al comma 1 potrà essere posticipata fino ad un massimo di anni 30 (trenta) in conseguenza della proroga automatica prevista all'art. 4, comma 3, della Convenzione costitutiva, ovvero in conseguenza delle proroghe stabilite dagli Enti Locali associati ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Convenzione medesima.
3. L'Agenzia può essere sciolta anticipatamente rispetto a quanto stabilito ai commi 1 e 2, qualora sia approvata una nuova normativa che preveda il superamento degli ambiti territoriali ottimali o per l'esaurimento dei fini per i quali essa è stata costituita. A tal fine il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del Comune capoluogo, convoca una apposita conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati.
4. Contestualmente alla decisione di sciogliere l'Agenzia, la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati stabilisce, ai fini del successivo art. 35, le modalità di liquidazione dell'Ente e nomina uno o più liquidatori, per un massimo di tre.

Art. 5 - Modifica della compagine associativa

1. La compagine associativa dell'Agenzia può subire modificazioni a seguito dell'ingresso o del recesso di uno o più Enti locali in applicazione e con le modalità dell'art. 2, commi 5 e 7, della L.R. n° 25/99.

2. La deliberazione di modificazione della compagine associativa, assunta dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati, provvede ad aggiornare di conseguenza il presente Statuto e a stabilire la data da cui decorre il nuovo assetto associativo.
3. Il recesso di uno o più Enti locali associati è regolamentato dall'art. 33 del presente Statuto.
4. La deliberazione assembleare prevista al comma 2 del presente articolo, con la quale viene approvata l'adesione di un Ente locale, stabilisce anche l'entità della quota associativa che questi è tenuto a versare, ordinariamente calcolata in proporzione alla prevista quota di partecipazione e con riferimento al capitale di dotazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato.

Art. 6 - Modificazioni allo Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.
2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, le modifiche della forma giuridica dell'Agenzia, degli scopi dell'Agenzia, della durata, nonché la modifica delle quote di partecipazione non derivanti dall'applicazione del precedente art. 3, commi 2, 3 e 4, sono approvate dalla conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati, in conformità delle modificazioni apportate alla Convenzione da parte degli Enti locali.
3. La conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati è convocata dal Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, dal Sindaco del Comune capoluogo.

Art. 7 – Sede legale

1. L'Agenzia ha sede in Modena, e può dotarsi di una sede legale e di una sede operativa.
2. La sede dell'Agenzia potrà essere trasferita in altro comune dell'Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione dell'Assemblea adottata a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.
3. L'Agenzia può aprire, per dimostrate ragioni di efficienza ed efficacia, uffici decentrati e sedi distaccate all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale, ricorrendo in via prioritaria a strutture esistenti acquisite in disponibilità tramite convenzioni con gli Enti locali associati.

Art. 8 – Servizi locali affidati all'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le funzioni amministrative e di regolazione relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Assemblea, con votazione a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati, potrà affidare all'Agenzia le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale.
3. Contestualmente alla decisione di affidare all'Agenzia le competenze relative ai nuovi servizi, l'Assemblea determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
4. In relazione all'affidamento all'Agenzia di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate delle quote di partecipazione limitatamente ai Comuni interessati ed alla Provincia.
5. Ad esclusione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, l'Assemblea può decidere, con la medesima modalità prevista al comma 2 del presente articolo, la revoca dei servizi affidati all'Agenzia.
6. La revoca non può avvenire prima che siano trascorsi tre anni dall'affidamento.

Art. 9 – Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Competono in particolare all'Agenzia le funzioni di cui all'articolo 6, comma 3, della L.R. n° 25/99, di seguito elencate:
 - a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché per gli altri servizi eventualmente affidati;
 - c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
 - d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;

- e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione se sia più vantaggioso, o meno, l' affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;
 - f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
 - g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
3. Competono inoltre all'Agenzia le seguenti funzioni:
- a) attività consultiva nei confronti degli Enti locali associati su materie e questioni attinenti i servizi affidati;
 - b) soppresso
 - c) emanazione di direttive per la corretta applicazione delle clausole e condizioni previste dagli accordi tra i gestori e l'Agenzia, nonché per la corretta interpretazione delle stesse.
4. L'Agenzia, previa intesa con i Comuni, potrà inoltre svolgere:
- a) attività di coordinamento e di supporto tecnico per l'esercizio delle competenze autorizzatorie ad essi spettanti in merito ai servizi affidati all'Agenzia;
 - b) attività di coordinamento e di supporto tecnico per le funzioni amministrative relative ai servizi locali di carattere economico e imprenditoriale che gli stessi non hanno affidato all'Agenzia.
5. All'Agenzia spettano inoltre tutte le funzioni in materia di organizzazione ed espletamento delle procedure relative alla gestione dei servizi ad essa riconosciute dalla normativa nazionale o regionale.
6. L'Agenzia, nella predisposizione dei programmi, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio e con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) e f) del precedente comma 2.

TITOLO II - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10 – Organi di amministrazione dell'Agenzia

1. Sono organi di amministrazione dell'Agenzia:
- a) L'Assemblea;
 - b) Il Presidente dell'Assemblea;
 - c) il Presidente dell'Agenzia;

- d) il Consiglio di Amministrazione;
- e) il Direttore;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11 – Composizione e Presidente dell'Assemblea

1. L'Assemblea dell'Agenzia è composta dai rappresentanti degli Enti locali associati, nelle persone dei Sindaci, del Presidente della Provincia o da loro delegati.
La delega decade qualora cessi dalla carica il delegante.
2. L'Assemblea è un organo permanente dell'Agenzia e dura sino alla cessazione del consorzio.
3. L'Assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione ai mutamenti delle cariche e delle deleghe presso gli Enti locali associati, senza necessità di formali atti di insediamento periodico del consesso e verifica le condizioni di compatibilità dei rappresentanti degli Enti consorziati con la carica ricoperta.
4. L'Assemblea è dotata di un Presidente, eletto tra i suoi componenti a scrutinio palese, a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti Locali associati, che svolge tutte le funzioni che la legge e i regolamenti attribuiscono ai Presidenti degli Organi assembleari
5. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica 5 anni. Qualora cessi dalla carica a seguito della cessazione della carica nell'Ente di appartenenza l'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, dal Sindaco del Comune capoluogo fino alla nomina del nuovo Presidente.
Analoghe modalità si applicano in caso di assenza e di impedimento temporaneo del Presidente dell'Assemblea.
6. Le eventuali cause di incompatibilità a ricoprire la carica di componente degli organi dell'Agenzia sono eccepiti dall'Assemblea, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità, garantendo il contraddittorio e assumendo quale riferimento le procedure previste in materia di incompatibilità per i consiglieri comunali e provinciali.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Agenzia, cui compete:
 - a) l'elezione del Presidente dell'Assemblea e del Presidente dell'Agenzia;
 - b) l'elezione del Consiglio di Amministrazione;
 - c) la modifica della Convenzione costitutiva dell'Agenzia, in conformità di quanto previsto all'art. 4, comma 6, della Convenzione medesima;

- d) la modifica dello Statuto ai sensi di quanto stabilito dal precedente art. 6;
- e) la modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n° 25/99, con il conseguente aggiornamento della Convenzione costitutiva e dello Statuto nel rispetto delle norme richiamate ai precedenti punti c) e d);
- f) la modifica delle quote di finanziamento dell'Agenzia;
- g) l'affidamento di nuovi servizi all'Agenzia ai sensi del precedente art. 8;
- h) la determinazione dell'organizzazione dei servizi nell'Ambito Territoriale Ottimale, compresa la scelta delle forme di gestione, l'ammissione a salvaguardia delle gestioni salvaguardabili, il superamento delle gestioni in economia, l'approvazione delle procedure per l'individuazione dei soggetti gestori dei servizi e l'affidamento dei servizi;
- i) la determinazione del sistema tariffario e delle tariffe dopo aver approvato i parametri di riferimento per la classificazione dei costi e dei ricavi necessari per l'applicazione del metodo normalizzato di determinazione della tariffa;
- j) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e delle relative variazioni, dei programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine e dei relativi piani di finanziamento, del conto consuntivo;
- k) la definizione dei criteri e degli indirizzi generali per la stesura dei regolamenti di organizzazione e più in generale di funzionamento dell'Agenzia, oltre che l'approvazione di uno schema tipo di disciplinare tecnico di carta dei servizi e dei conseguenti capitoli tipo;
- l) la determinazione delle indennità di carica e di presenza, dei rimborsi spese e di ogni altro trattamento economico spettanti al Presidente dell'Agenzia, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Assemblea;
- m) la nomina dei revisori dei conti e la determinazione del relativo compenso;
- n) la contrazione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari e l'assunzione di altre forme di indebitamento a medio e lungo termine, se non espressamente già previsti in atti fondamentali approvati dall'Assemblea;
- o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, se non previste nel bilancio pluriennale;
- p) le operazioni immobiliari quali acquisti, alienazioni e permuta, qualora non espressamente previste in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione, ovvero che non siano connesse con l'ordinaria amministrazione e funzionamento dell'Agenzia;

- q) l'adozione, compatibilmente con la natura e le funzioni dell'Agenzia, degli atti per la creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con altre agenzie di ambito territoriale ottimale.
2. Gli atti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) ed n) del comma precedente sono adottati a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.
 3. Per gli ulteriori servizi affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, gli Enti locali affidanti e la Provincia deliberano in merito ai punti h) ed i) del comma 1 rappresentando le quote di partecipazione determinate ai sensi dell'art. 3, comma 4.

Art. 13 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Assemblea con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore.
2. L'Assemblea al cui ordine del giorno è posta l'elezione del Presidente dell'Agenzia o dell'Assemblea o la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione, è convocata con un anticipo di almeno 10 giorni.
3. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della seduta e l'indicazione degli oggetti da trattare.
4. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.
5. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a convocare l'Assemblea qualora ne facciano richiesta il Presidente dell'Agenzia o 1/4 degli Enti locali associati o un numero di Enti locali che rappresenti 1/5 delle quote di partecipazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita in presenza di un numero di membri rappresentanti la maggioranza degli Enti locali associati e almeno il 51% delle quote di partecipazione. In caso non siano rispettate le due condizioni predette, i convenuti fissano la data, il luogo e l'ora per una nuova convocazione dell'Assemblea.
7. Fatti salvi gli atti indicati al comma 2 del precedente art. 12, le deliberazioni sono assunte dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
8. Qualora per tre volte consecutive l'Assemblea non possa validamente costituirsi per il mancato rispetto delle condizioni stabilite al comma 6, alla quarta volta l'Assemblea è comunque regolarmente costituita in deroga alle citate condizioni. L'Assemblea così costituita delibera,

anche in deroga a quanto previsto al precedente art. 12, comma 2, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

9. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche; sono segrete qualora debbano essere trattati argomenti concernenti giudizi e valutazioni su specifiche persone fisiche.
10. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente redatti dal Direttore, il quale può farsi coadiuvare dal personale dell'Agenzia in possesso di idonee competenze professionali. Nei casi in cui lo ritenga opportuno, l'Assemblea può affidare la redazione dei verbali ad altra persona scelta fra i titolari di posizione organizzativa o i dirigenti dell'Agenzia o i dirigenti degli Enti locali associati.
11. I verbali delle sedute dell'Assemblea sono raccolti in un apposito registro e firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Direttore, che è inoltre responsabile della corretta e ordinata tenuta di essi.
12. Fatto salvo quanto previsto al Titolo VI del Decreto legislativo 30 ottobre 2000 n. 267 e successive modifiche in materia di controllo sugli atti, le deliberazioni dell'Assemblea sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede legale dell'Agenzia.
13. Qualora l'Assemblea si avvalga della facoltà prevista al precedente comma 10, secondo periodo, il verbale è firmato, insieme con il Presidente dell'Assemblea dalla persona designata per la verbalizzazione.
14. L'Assemblea può costituire proprie forme di coordinamento esecutivo, fissandone finalità, composizione e regole di funzionamento.

Art. 14 - Membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità dell'Agenzia, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi enti di appartenenza.
2. Ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, i membri dell'Assemblea hanno diritto:
 - a) alla visione delle proposte di deliberazione almeno 5 gg. prima della seduta;
 - b) ad ottenere dal Presidente dell'Agenzia e dagli Uffici dell'Agenzia copia degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali nonché del materiale istruttorio;
 - c) ad ottenere dagli uffici dell'Agenzia ogni informazione e documento utile all'espletamento del proprio mandato.
3. Ai membri dell'Assemblea sono attribuite le indennità e i rimborsi spese determinati dall'Assemblea.

Art. 15 – Presidente dell'Agenzia

1. Il Presidente dell'Agenzia è eletto dall'Assemblea.
2. Il Presidente dell'Agenzia è eletto a scrutinio palese, a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati, tra persone in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'elezione negli organi di governo degli enti locali e che non ricoprano cariche di componenti di Consiglio o di Giunta degli Enti Locali aderenti al Consorzio .
3. Non possono essere nominati Presidente dell'Agenzia, e se nominati decadono, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati all'Agenzia, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.
4. Il Presidente dell'Agenzia resta in carica 5 anni. Qualora cessi dalla carica anticipatamente, anche a causa di quanto previsto al successivo art. 16, comma 11, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e si procede alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza istituzionale e legale dell'Agenzia.
6. Il Presidente dell'Agenzia:
 - a) rappresenta l'Agenzia nei rapporti con gli Enti locali associati e con le pubbliche autorità;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Direttore;
 - e) vigila sul buon funzionamento dell'Agenzia e sull'operato del Direttore;
 - f) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta.
7. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente dell'Agenzia delega a sostituirlo nel Consiglio di Amministrazione un suo componente; qualora manchi la delega, il Presidente è sostituito dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

8. Qualora si interrompa anticipatamente il mandato del Presidente dell'Agenzia, questi viene sostituito fino alla nomina del successore dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 7 membri compreso il Presidente dell'Agenzia.
2. I consiglieri sono scelti tra persone esterne all'Assemblea con criteri di competenza e rappresentanza delle diverse realtà territoriali. I Consiglieri non possono ricoprire cariche di componenti di Consiglio o di Giunta degli Enti Locali aderenti al Consorzio.
3. Il candidato a membro del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti soggettivi previsti per gli amministratori degli enti locali; non possono essere nominati consiglieri i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi affidati all'Agenzia, nonché coloro che con tali soggetti hanno interessi diretti o indiretti.
4. I consiglieri sono eletti con votazione successiva a quella del Presidente nel corso della seduta convocata a norma dell'art. 13, comma 2.
5. Le candidature a consigliere sono presentate dagli Enti locali associati con proposta formale sottoscritta da almeno 5 (cinque) Enti o da 1 (uno) o più Enti che rappresentino almeno il 10% delle quote di partecipazione. Le candidature devono essere depositate almeno 5 giorni prima dell'Assemblea convocata per la votazione.
6. Ogni Ente locale associato può sottoscrivere una sola candidatura. Nel caso in cui si riscontri che un Ente ha sottoscritto più candidature, si riterrà valida unicamente l'adesione apposta a quella depositata per prima.
7. I membri dell'Assemblea sono chiamati a votare con voto palese i singoli nominativi tra le candidature depositate ai sensi dei commi precedenti. Ogni membro dell'Assemblea vota fino alla concorrenza della quota di partecipazione che rappresenta, ripartendola anche fra più nominativi.
8. Risultano eletti nel Consiglio di Amministrazione i 6 (sei) candidati che abbiano ottenuto almeno il 16% delle quote di partecipazione.
9. Qualora nella prima votazione non risultino eletti tutti e 6 (sei) i membri del Consiglio d'Amministrazione, l'Assemblea procede, con gli stessi criteri di cui al comma 7, ad una seconda votazione tra i candidati che non hanno ottenuto il quorum previsto al precedente comma 8. Risultano eletti i candidati più votati. In caso di parità risulta eletto chi

ha ricevuto il consenso del maggior numero di membri dell'Assemblea; qualora risulti uguale anche questo, sarà eletto il più anziano di età.

10. I consiglieri durano in carica 5 anni. I consiglieri che cessino dalla carica prima della scadenza del mandato vengono sostituiti dall'Assemblea con la procedura definita ai commi precedenti. Il successore esercita le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
11. Qualora si interrompa anticipatamente il mandato del Presidente dell'Agenzia decade automaticamente l'intero Consiglio di Amministrazione, il quale resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino al subentro dei successori. Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del presente Statuto, il consigliere più anziano (per voti ottenuti) assume in tal caso le funzioni di Presidente, sino alla elezione del successore.
12. Le dimissioni di almeno 4 consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione.
13. Il Presidente dell'Agenzia ed i singoli consiglieri, ovvero l'intero Consiglio d'Amministrazione, possono essere revocati nei casi di grave irregolarità o di contrasto con gli indirizzi deliberati dall'Assemblea, o in caso di ingiustificato e reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, o ancora in caso di pregiudizio degli interessi dell'Agenzia; la revoca è proposta da almeno 1/3 dei rappresentanti degli Enti locali associati, e per la deliberazione dell'Assemblea è richiesto il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.
14. Qualora venga sciolto l'intero Consiglio di Amministrazione ai sensi del comma precedente, il Presidente dell'Assemblea, provvede a convocare l'Assemblea ai sensi dell'art. 13 comma 1, del presente Statuto.

Art. 17 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Agenzia. Ad esso competono tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto all'Assemblea, e che non rientrino nelle competenze del Presidente dell'Agenzia e del Direttore.
2. Nell'ambito delle competenze di cui al comma precedente, spettano in particolare al Consiglio di Amministrazione:
 - a) l'adozione degli atti per l'espletamento dei procedimenti di selezione dei gestori dei servizi in attuazione di quanto deliberato dall'Assemblea;

- b) l'adozione degli atti per l'affidamento dei servizi ai gestori in attuazione dell'aggiudicazione deliberata dall'Assemblea;
 - c) l'eventuale assegnazione provvisoria di servizi o loro segmenti ai sensi dell' art. 27 bis commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 25/1999 come modificata con L.R. n. 1/2003, attribuita anticipatamente alla pronuncia sulla salvaguardia delle gestioni esistenti di cui agli artt. 10 e 16 della L.R. 25/1999
 - d) la proposta del sistema tariffario e delle tariffe di ambito e dei parametri di riferimento per la classificazione dei costi e dei ricavi necessari per l'applicazione del metodo normalizzato di determinazione della tariffa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) la definizione degli schemi di riferimento delle carte di servizio pubblico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia alla nomina del Direttore, ovvero l'avvio del procedimento di selezione e l'approvazione degli esiti finali;
 - g) l'approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
 - h) la definizione della dotazione organica dell'Ente;
 - i) il recepimento e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché l'approvazione degli schemi di accordi decentrati;
 - j) la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo annuale e pluriennale, dei programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine e dei relativi piani di finanziamento, del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ;
 - k) l'approvazione del piano esecutivo di gestione previsto all'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, se previste nel bilancio preventivo pluriennale;
 - m) le spese relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, anche se non specificatamente previste nel bilancio pluriennale;
 - n) le proposte di atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o) le azioni da promuovere o sostenere in giudizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di affidare al Segretario di uno degli Enti Consorziati, previe intese con l'Ente interessato, la funzione di rogare i contratti nei quali l'Agenzia è parte e di autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione può adottare in via d'urgenza deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Costituiscono atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ai sensi del combinato

disposto dell' art. 31 commi 1 e 3 e dell' art. 114 c. 8 del D. Lgs. 267/2000:

- a) la determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
- b) il bilancio preventivo annuale e pluriennale;
- c) i programmi pluriennali di intervento e di investimento a medio e lungo termine ed i relativi piani di finanziamento;
- d) il conto consuntivo;
- e) gli schemi e i criteri per la selezione dei soggetti gestori;
- f) ogni altro atto che modifichi la natura, i costi, la quantità e la qualità degli accordi in essere tra soggetti gestori e comuni alla data di approvazione dello Statuto.

Art. 18 – Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente dell'Agenzia con il mezzo ritenuto più idoneo, fra cui in particolare lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, con un anticipo di almeno 3 giorni rispetto a quello previsto per la riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 24 ore.
2. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora e l'indicazione degli oggetti da trattare.
3. Il Consiglio di Amministrazione è ordinariamente convocato presso la sede dell'Agenzia.
4. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione qualora ne facciano formale richiesta almeno 3 consiglieri; la richiesta deve contenere l'indicazione degli oggetti che si intendono trattare.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno della metà dei componenti in carica, compreso il Presidente.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Il Consiglio di Amministrazione esercita le proprie funzioni collegialmente; delibera con votazione palese e a maggioranza assoluta dei votanti, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Ciascun consigliere ha diritto di fare constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
9. Il Direttore interviene alle sedute con voto consultivo e redige i relativi verbali, che sono firmati dal Direttore medesimo e dal Presidente. Per la redazione dei verbali il Direttore può farsi coadiuvare da persona in possesso di idonee competenze professionali.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno o in caso di assenza del Direttore, il Consiglio di Amministrazione può affidare la redazione dei verbali ad altra persona scelta tra i titolari di posizione organizzativa o i dirigenti dell'Agenzia o degli Enti locali associati.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede dell'Agenzia.

11. Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può invitare a partecipare alle sedute persone estranee al Consiglio stesso, le quali debbono uscire dall'aula al momento della votazione.

Art. 19 - Consiglieri

1. I consiglieri hanno rilevanza esterna all'Agenzia, collegialmente quali componenti del Consiglio di Amministrazione e individualmente per specifici incarichi ad essi conferiti dal Consiglio medesimo.
2. I consiglieri non possono in alcun modo partecipare a fasi di procedimenti nei quali abbiano interessi personali, oppure ve l'abbiano il coniuge o i parenti e affini fino al 4° grado.

Art. 20 – Il Direttore

1. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione,
 - b) è responsabile della gestione dell'Agenzia, sovrintendendo a tal fine il funzionamento della struttura tecnico-operativa e perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
 - c) predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione previsti dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.
 - d) assiste gli organi di amministrazione dell'Agenzia nello svolgimento delle loro funzioni;
2. Per il fine di cui al comma precedente, competono al Direttore le funzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare:
 - a) formula le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) esprime, in assenza di specifiche figure con qualifica dirigenziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 151 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulle

- proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) predispone gli schemi degli strumenti di pianificazione pluriennale e di programmazione annuale, nonché del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
 - d) compie gli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) effettua il controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore;
 - f) rappresenta l'Agenzia in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Agenzia stessa;
 - g) sovrintende a tutti gli atti e adempimenti che ai sensi della normativa vigente rientrano nella sfera gestionale dell'Agenzia;
 - h) svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, potendosi fare coadiuvare in ciò da persona in possesso di idonei requisiti professionali.
3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può chiederne la convocazione al Presidente.
4. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. L'individuazione della persona cui attribuire l'incarico di Direttore può avvenire mediante apposita ricerca sulla base di curriculum professionale eventualmente seguito da colloquio, ovvero con chiamata nominativa qualora la persona candidata sia in possesso di elevata e consolidata esperienza dirigenziale maturata all'interno di enti locali e/o di aziende di gestione di servizi pubblici locali.
6. La ricerca prevista al primo periodo del comma precedente è attivata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in applicazione degli specifici criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
7. L'incarico di Direttore è affidato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato per un periodo di 5 anni. L'incarico è rinnovabile.
8. In caso di vacanza temporanea della carica, o di assenza prolungata, il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, affida temporaneamente le funzioni di direttore a un dirigente dell'Agenzia o, quando ciò non sia possibile, a un dirigente degli Enti locali associati.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea; la sua composizione, le modalità di elezione, le competenze, le modalità di funzionamento e i criteri per la determinazione dei compensi sono stabiliti dagli artt. da 234 a 241 del D. Lgs. 267/2000.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**Art. 22 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati**

1. Almeno 30 giorni prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione, sono inviate agli Enti locali associati le proposte dei seguenti atti:
 - a) bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - b) programma degli interventi, conseguente piano pluriennale degli investimenti e relativo piano finanziario;
 - c) determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
 - d) definizione del sistema di organizzazione dei servizi in Ambito Territoriale Ottimale;
 - e) modificazioni dell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - f) modificazioni allo Statuto;
 - g) costituzione di enti e società di natura giuridica pubblica o privata, ovvero acquisizione di partecipazioni in tali soggetti, nonché creazione di forme di collaborazione stabili e vincolanti con altre agenzie di ambito territoriale ottimale.
2. Sugli elaborati inviati in applicazione del comma 1, gli Enti locali associati esprimono il loro parere entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione via e-mail, fax o telegramma.
3. Trascorsi i 30 (trenta) giorni senza che siano pervenute osservazioni, richieste o indicazioni, il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a presentare le proposte all'Assemblea.
4. Dopo l'adozione da parte degli organi competenti, sono inviati agli Enti locali associati:
 - a) gli atti indicati al comma 1 del presente articolo;
 - b) i contratti di servizio e i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra i gestori dei servizi e l'Agenzia;
 - c) i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Agenzia;
 - d) gli atti di programmazione attuativa di opere e investimenti di particolare rilevanza strategica.

5. Per tutto quanto contemplato nel presente articolo, hanno luogo fra gli Enti locali associati verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei programmi approvati, sulla base di apposite relazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione. Ulteriori consultazioni e verifiche di carattere sia generale sia gestionale o di indirizzo politico e programmatico, vengono effettuate qualora ne facciano richiesta 1/4 degli Enti locali associati ovvero gli Enti che rappresentino almeno 1/4 delle quote di partecipazione.
6. In applicazione di quanto previsto all'art. 11, commi 6 e 8, della Convenzione, negli atti e provvedimenti di organizzazione dell'Agenzia sono previste le modalità di collaborazione delle strutture tecnico/amministrative degli Enti locali associati allo svolgimento dell'attività dell'Agenzia medesima.

Art. 23 - Forme di partecipazione degli utenti

1. L'Agenzia costituisce i comitati consultivi degli utenti previsti all'art. 24 della L.R. n° 25/99.
2. Con deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione vengono assicurate ai comitati consultivi degli utenti idonee risorse tecniche, logistiche e informative per lo svolgimento del ruolo di tutela degli utenti attribuito a tali organismi dalla legge.

Art. 24 - Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'Agenzia costituisce un tavolo permanente di consultazione e coordinamento dei gestori dei servizi.
2. Le modalità di funzionamento del tavolo permanente, prevedono la preventiva consultazione dei gestori dei servizi nei seguenti casi:
 - a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
 - b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza, sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) definizione dei parametri di qualità e loro quantificazione;
 - d) elaborazione degli schemi di riferimento cui dovranno attenersi i gestori nella predisposizione delle carte di servizio;
 - e) indagini di mercato per verificare il livello di gradimento dei servizi e per individuare le esigenze cui orientare lo sviluppo dei servizi.
3. Il coordinamento dei gestori dei servizi è finalizzato precipuamente ad evitare duplicazioni infrastrutturali, ad integrare la loro azione anche al

fine di promuovere forme permanenti di collaborazione, a favorire il confronto sulle modalità applicative di disposizioni normative e di condizioni contrattuali.

4. La partecipazione dei gestori dei servizi disciplinata dal presente articolo, è da intendersi a titolo esclusivamente istruttorio. Ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n° 241 essa non è soggetta alle forme di tutela previste dal Capo III della medesima legge.

Art. 25 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie

1. L'Agenzia può stipulare, con deliberazione adottata dall'Assemblea, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre agenzie, finalizzati a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscrizione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento dell'Agenzia.

Art. 26 – Struttura tecnico-operativa

1. L'Agenzia è dotata di una propria struttura tecnico-operativa che risponde al Direttore.
2. Il modello organizzativo, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, la dotazione organica e le modalità di acquisizione e gestione del personale sono definiti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Gli atti regolamentari previsti al comma precedente sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea.
4. L'Agenzia si avvale, quale ordinaria soluzione organizzativa, di uffici, servizi, professionalità e dipendenti degli Enti locali associati, acquisendone la disponibilità a fronte di apposite convenzioni.
5. L'organizzazione dell'Agenzia è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia si fa inoltre riferimento ai principi e ai criteri stabiliti con D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
6. In assenza di altre figure con qualifica dirigenziale, spettano al Direttore tutti i compiti attribuiti dalle leggi ai Dirigenti
7. Il Direttore può affidare, con le modalità previste dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, la responsabilità di unità organizzative e dell'esecuzione di procedimenti, di attività e di fasi

operative a personale di qualifica non dirigenziale dotato di adeguate competenze professionali e inquadramento giuridico.

8. Al Direttore è attribuita, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne definisce anche le modalità di svolgimento, la funzione di datore di lavoro ai fini della normativa sulla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZA

Art. 27 - Finanziamento dell'Agenzia

1. La Provincia non partecipa alle spese di funzionamento dell'Agenzia; può tuttavia assegnare alla stessa beni a titolo di comodato.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, al finanziamento dell'Agenzia provvedono in via ordinaria, gli Enti locali associati in rapporto alla popolazione residente all'ultimo censimento disponibile ai sensi dell'art. 8, comma 1, delle L.R. 25/99.
3. Il contributo a carico di ogni Ente locale associato è determinato in sede di bilancio preventivo, fatto salvo il calcolo del conguaglio in sede di assestamento di bilancio o di conto consuntivo.
4. Al fine di consentire agli Enti locali associati di reperire le risorse da utilizzare per il finanziamento dell'Agenzia, questa provvederà a definire negli atti di affidamento dei servizi, gli oneri a carico dei gestori.
5. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo periodo, della L.R. n° 25/99, tra gli oneri previsti al comma precedente sarà incluso un canone di concessione delle reti o impianti di proprietà degli Enti locali associati concessi in uso ai gestori dei servizi.
6. Le entrate derivanti agli Enti locali associati in applicazione del presente articolo non sono a specifica destinazione, e rispondono al principio di bilancio definito all'art. 162 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 28 - Principi contabili

1. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
2. In relazione a quanto previsto dall' art. 2 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 , per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Agenzia si applicano le norme dettate per gli enti locali.

3. In particolare, l'Agenzia è tenuta ad adottare la contabilità finanziaria e la contabilità economica, nei termini e per i fini previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Oltre alle entrate derivanti dalle quote di finanziamento a carico degli Enti locali associati, l'Agenzia può conseguire altri introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.

Art. 29 - Patrimonio dell'Agenzia

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito:
 - a) soppresso
 - b) da immobili, attrezzature, impianti e automezzi, acquistati dall'Agenzia per il proprio ordinario funzionamento;
 - c) da ogni diritto reale, di credito e sulle opere dell'ingegno derivante all'Agenzia in conseguenza dell'attività da essa svolta o di donazioni o lasciti.
2. I beni dell'Agenzia sono iscritti presso i registri mobiliari e immobiliari.
3. A fronte delle componenti patrimoniali indicate al comma precedente, l'Agenzia potrà disporre:
 - a) di fonti di finanziamento rese disponibili dagli Enti locali associati;
 - b) soppresso
 - c) da contribuzioni e finanziamenti pubblici non trasferiti ai soggetti gestori ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n° 25/99;
 - d) da fondi diversi formati con gli accantonamenti previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto;
 - e) con forme di indebitamento a breve, medio e lungo termine previste dalla normativa sugli enti locali.
4. All'Agenzia compete l'amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
5. soppresso
6. soppresso

Art. 30 - Rapporti finanziari con gli Enti locali associati.

1. Qualora un Ente locale non eroghi entro i termini stabiliti quanto attribuito a suo carico, l'Agenzia applica interessi moratori ed irroga penali, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. Qualora intenda anticipare i tempi di realizzazione di un'opera, o

comunque favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale nel territorio amministrato rispetto ai programmi stabiliti dall'Agenzia, il singolo comune o un gruppo di comuni può mettere a disposizione dell'Agenzia stessa a titolo gratuito risorse finanziarie specificatamente destinate agli investimenti concordati.

3. Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali associati nei termini previsti dalle norme, l'Agenzia provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo. In particolare l'Agenzia predispone il pre-consuntivo dell'anno entro il 31 ottobre, al fine di consentire agli Enti locali associati di assumere le opportune decisioni finanziarie all'interno dei propri bilanci, soprattutto qualora si prospetti una differenza negativa fra entrate e spese.
4. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, l'Agenzia, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrata e spesa stabilito dall'art. 7, comma 5, della L.R. n° 25/99, fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o patrimonialmente inopportuno può chiedere agli Enti locali associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento.

Art. 31 - Capitale di dotazione

Soppresso

Art. 32 - Destinazione dell'avanzo finanziario

1. In presenza di un avanzo finanziario determinato in sede di approvazione del conto consuntivo, l'Assemblea, con la medesima deliberazione di approvazione del conto consuntivo, provvederà a destinarlo secondo quanto previsto dall'art. 187 del TUEL o con le seguenti modalità:
 - a) accantonamento nei fondi del patrimonio dell'Agenzia;
 - b) finanziamento del piano degli investimenti;
 - c) diminuzione del contributo richiesto agli Enti locali associati per l'anno successivo.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 33 - Recesso del singolo Ente locale

1. Nel caso di recesso di un Ente locale, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, non vengono restituiti gli impianti, le reti, le immobilizzazioni, le pertinenze dei servizi comunque denominate date in amministrazione all'Agenzia, o da questa direttamente realizzate, necessari al funzionamento dei servizi per altri Enti locali che rimangono associati, anche se l'infrastruttura insista interamente sul territorio dell'Ente locale

recedente. All'Ente Locale recedente spetta comunque un equo indennizzo.

2. L'Agenzia stipula i necessari accordi con l'Ente locale recedente, ovvero con l'agenzia di destinazione, per definire le modalità di impiego, di accesso e di disponibilità di dette infrastrutture intercomunali.
3. I beni affidati in affitto, in convenzione o in comodato dall'Ente locale recedente all'Agenzia, saranno restituiti entro 3 anni dalla data del recesso stabilita ai sensi del precedente art. 5, comma 2.
4. I beni di cui al comma precedente non saranno comunque restituiti qualora non siano possibili, o risultino eccessivamente onerose, soluzioni alternative alla disponibilità dei beni medesimi da parte dell'Agenzia. All'Ente Locale recedente spetta comunque un equo indennizzo.
5. In applicazione della deliberazione dell'Assemblea che abbia accettato il recesso di un Ente locale, il Consiglio di Amministrazione approva un prospetto di liquidazione nel quale sono riportate tutte le partite in dare e in avere dell'Ente locale recedente rispetto all'Agenzia.
6. Nel prospetto sono incluse anche la quota di capitale di dotazione spettante all'Ente locale recedente, calcolata in proporzione alla quota di partecipazione e al capitale di dotazione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato, e l'incremento di valore conseguito dagli impianti in forza di interventi finanziati dall'Agenzia.

Art. 34 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, o comunque in merito ai rapporti associativi, è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Agenzia più altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Nell'esprimere il giudizio il collegio ha l'obbligo di acquisire le ragioni delle parti in causa.
2. In caso di conflitto tra il Presidente dell'Agenzia ed il Consiglio di Amministrazione, la controversia viene sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune capoluogo e da un membro dell'Assemblea scelto di comune accordo tra i primi due. Sulla soluzione del conflitto il collegio arbitrale riferirà all'Assemblea.
3. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra un Ente locale associato e l'Agenzia, si ricorrerà al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti in lite, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le parti. Qualora non si pervenga ad un accordo per costituire e attivare il collegio arbitrale, vi provvederà il Presidente del

Tribunale di Modena su richiesta della parte più diligente.

4. Le procedure previste al presente articolo non sono applicabili alle controversie che a norma di legge non possono costituire oggetto di accordo transattivo.

Art. 35 – Scioglimento dell'Agenzia

1. Qualora venga sciolto il Consorzio ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto, il relativo patrimonio sarà ripartito come segue:
 - a) i beni ricevuti dall'Agenzia in affitto o in comodato sono restituiti agli Enti locali proprietari;
 - b) i beni finanziati con specifiche disponibilità finanziarie sostenute da singoli Enti locali associati, sono assegnati agli Enti medesimi, con regolazione conforme agli atti convenzionali stipulati al momento dell'affidamento degli stessi beni all'Agenzia;
 - c) i terreni, i fabbricati, gli impianti e le reti non rientranti nei due punti precedenti sono assegnati, su richiesta, al comune sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.
2. Le modalità di determinazione del valore dei beni di cui ai punti b) e c) vengono definite con la deliberazione di scioglimento del consorzio.
3. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio di servizi di più enti locali sono assegnati ai comuni ai sensi del comma 1 del presente articolo solamente in presenza di accordi, contratti, convenzioni comunque denominate che garantiscano i reciproci diritti e funzionalità.
4. Le attività nette risultanti dal prospetto di liquidazione dopo aver eseguito le operazioni previste ai commi precedenti del presente articolo, saranno ripartite tra gli Enti locali associati sulla base delle quote associative in essere al momento dell'approvazione di detto prospetto da parte dell'Assemblea.
5. Tra le attività potranno esservi anche impianti, immobili e attrezzature non liquidati o non assegnati, che saranno distribuiti tra gli Enti locali associati in conto e in proporzione della quota di liquidazione spettante.
6. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati.

Art. 36 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti per gli enti locali, in quanto compatibili.

ALLEGATO A**QUOTA DI RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA**

ENTI	Spese funzionamento ATO
Bastiglia	0,5
Bomporto	1,2
Campogalliano	1,2
Camposanto	0,5
Carpi	9,7
Castelfranco Emilia	4,0
Castelvetro	1,9
Castelnuovo Rangone	1,5
Cavezzo	1,1
Concordia sulla Secchia	1,3
Fanano	0,5
Finale Emilia	2,4
Fiorano Modenese	2,5
Fiumalbo	0,2
Formigine	4,7
Frassinoro	0,3
Guiglia	0,6
Lama Mocogno	0,5
Maranello	2,5
Marano sul Panaro	0,6
Medolla	0,9
Mirandola	3,5
Modena	27,8
Montecreto	0,1
Montefiorino	0,4
Montese	0,5
Nonantola	2,0
Novi di Modena	1,6
Palagano	0,4
Pavullo nel Frignano	2,4
Pievepelago	0,3
Polinago	0,3
Prignano sulla Secchia	0,6
Ravarino	0,8
Riolunato	0,1
San Cesario sul Panaro	0,8
San Felice sul Panaro	1,6
San Possidonio	0,6
San Prospero	0,7
Sassuolo	6,3
Savignano sul Panaro	1,3
Serramazzoni	1,1
Sestola	0,4
Soliera	2,1
Spilamberto	1,7
Vignola	3,3
Zocca	0,7
Provincia	
TOTALE	100



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI MODENA

SCHEMA DI CONVENZIONE

**tra gli Enti Locali della provincia di Modena
per la costituzione di un Consorzio per l'esercizio delle funzioni di**

***“Agenzia di ambito per i servizi pubblici
di Modena”***

**ai sensi e per le finalità stabilite dalla
legge regionale 6 settembre 1999 n° 25 e s.m.i**

**VERSIONE DEFINITIVA LICENZIATA DALLA CONFERENZA DEI SINDACI
NELLA SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 2000.**

**Con le modifiche apportate con deliberazione dell'Assemblea n. 9
del 20 settembre 2004 e con deliberazione dell'Assemblea n. 12 del
24 luglio 2006.**

INDICE

Premesse

- Art. 1 – Costituzione dell’Agenzia
- Art. 2 – Scopi e finalità dell’Agenzia
- Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione
- Art. 4 – Sede legale; durata e modifica della convenzione
- Art. 5 – Servizi locali affidati all’Agenzia
- Art. 6 – Competenze dell’Agenzia
- Art. 7 – Organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 8 – Tariffe
- Art. 9 – Forme di gestione esistenti
- Art. 10 – Modalità per il passaggio delle funzioni amministrative e profili successori
- Art. 11 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati
- Art. 12 – Forme di partecipazione degli utenti
- Art. 13 – Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi

- Art. 14 – Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie
- Art. 15 – Trasmissione degli atti fondamentali agli Enti locali associati
- Art. 16 – Finanziamento dell’Agenzia e rapporti finanziari tra gli Enti locali associati
- Art. 17 – Organi di amministrazione dell’Agenzia
- Art. 18 – Modalità e condizioni per la copertura della dotazione organica
- Art. 19 – Risoluzione delle controversie
- Art. 20 – Scioglimento dell’Agenzia
- Art. 21 – Insediamento dell’Assemblea
- Art. 22 – Norma transitoria
- Art. 23 – Norma di rinvio
- Art. 24 – Disposizioni finali e condizione sospensiva
- Allegato A – Quota di ripartizione spese funzionamento dell’Agenzia

(segue allegato fotografato)

L'anno duemila (2000), questo giorno ____ del mese di ____;
in Modena, presso la sede _____.

Avanti a me _____;

Tra:

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il ____ 19____, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del ____ _____;

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il ____ 19____, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del ____ _____;

il Comune di _____, codice fiscale _____, qui rappresentato dal suo Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il ____ 19____, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n° ____ del ____ _____;

.....
.....
.....

la Provincia di Modena, codice fiscale _____, qui rappresentata dal suo Presidente pro-tempore sig. Graziano Pattuzzi, nato a _____ il ____ 19____, il quale agisce in quanto a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio provinciale n° ____ del ____ _____.

PREMESSO

- che con Legge Regionale 6 settembre 1999 n° 25 è stato delimitato, in applicazione della legge 5 gennaio 1994 n° 36 e del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n° 22, l'Ambito Territoriale Ottimale di Modena;
- che la Conferenza dei Sindaci tenutasi in data 22 novembre 1999 ha confermato la corrispondenza dell'Ambito Territoriale Ottimale con il territorio dell'intera provincia di Modena, come stabilito all'art. 2, comma 1, della citata L.R. n° 25/99;

- che la medesima Conferenza dei Sindaci tenutasi il 22 dicembre 1999 ha scelto il Consorzio di funzioni quale forma di cooperazione tra gli enti locali modenesi per l'esercizio delle funzioni di "Agenzia di ambito per i servizi pubblici";
- che con la costituzione dell'Agenzia di Modena gli Enti Locali modenesi non intendono rispondere unicamente ad un dettato normativo, ma vogliono dotarsi di un nuovo strumento di programmazione, regolazione e vigilanza del sistema dei servizi pubblici locali, visto quest'ultimo quale importante fattore di sviluppo economico e di diffuso benessere sociale;
- che in particolare con la costituzione dell'Agenzia di Ambito di Modena gli enti locali modenesi si propongono di avviare un processo di medio/lungo termine che porti ad un aumento dell'efficienza nel settore dei servizi pubblici locali, a più elevati livelli di qualità nei servizi in condizioni di economicità e redditività, ad assicurare per i servizi medesimi la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero Ambito Territoriale Ottimale, nonché ad un sistema tariffario che oltre ad essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, consenta di armonizzare gli obiettivi economico/finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 267/2000, gli enti locali che intendono costituire un Consorzio debbono approvare una convenzione unitamente allo statuto del Consorzio stesso;
- che il contenuto obbligatorio della convenzione è indicato dall'art. 31 del citato D.Lgs n. 267/2000 ;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, ai consorzi di funzioni si applicano le norme dettate per gli enti locali.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue.

Art. 1 – Costituzione dell'Agenzia

1. I Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia s/S, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello, Marano s/P, Medolla, Mirandola, Modena, Montecreto, Montefiorino, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano s/S, Ravarino, Riolunato, San Cesario s/P, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo,

Savignano s/P, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto, Vignola e Zocca, unitamente all'Amministrazione Provinciale di Modena, convengono con il presente atto di costituire un Consorzio per l'esercizio delle funzioni che la Legge Regionale 6 settembre 1999 n° 25 assegna alle agenzie di ambito per i servizi pubblici, il cui Statuto costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Il Consorzio, denominato "Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Modena", è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ad esso si applicano, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 le norme dettate per gli enti locali.

Art. 2 – Scopi e finalità dell'Agenzia

1. L'Agenzia è costituita per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative, compresa l'attività di regolazione e di vigilanza, spettanti ai comuni relativamente al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Restano in capo agli Enti medesimi le competenze autorizzatorie ad essi attribuite da normative nazionali o regionali.
2. Sono attribuiti inoltre all'Agenzia i seguenti scopi:
 - a) svolgere le funzioni amministrative spettanti ai Comuni relative ad altri servizi locali di carattere economico ed imprenditoriale che potranno essere affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n° 25/99;
 - b) adottare, previa intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di raccordo per i servizi locali di carattere economico e imprenditoriale non affidati all'Agenzia, al fine precipuo di garantire la gestione integrata delle risorse sul territorio.
3. L'attività dell'Agenzia è orientata al conseguimento delle seguenti finalità:
 - a) affermare il principio della separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
 - b) garantire adeguati livelli di qualità dei servizi, con il progressivo superamento di eventuali disomogeneità in termini di dotazioni infrastrutturali, di consumi, di tariffe e di servizi forniti;
 - c) affidare l'attività gestionale dei servizi ad imprese industriali che assicurino la massima efficienza, efficacia ed economicità in un

contesto di progressiva liberalizzazione e concorrenzialità nel segmento dei servizi pubblici economici;

- d) assicurare un'armonica diffusione e le pari fruibilità dei servizi all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale fondate sul principio "solidaristico" fra gli enti locali associati;
- e) favorire la coerenza tra i piani d'ambito, le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore, perseguendo nell'organizzazione dei servizi di propria competenza, obiettivi di sostenibilità dello sviluppo nel territorio dell'Ambito;
- f) tutelare e garantire gli interessi dei cittadini in generale e degli utenti e consumatori in particolare, attraverso un sistema certo di costi e tariffe improntato a criteri di equità e di massima trasparenza, e orientato alla graduale omogeneizzazione delle tariffe;
- g) garantire condizioni e modalità di accesso ai servizi eque, non discriminatorie e rispondenti alle esigenze delle diverse categorie di utenti;
- h) definire una pianificazione degli investimenti che assicuri anche nel medio e lungo termine elevati livelli qualitativi dei servizi e la valorizzazione dell'ecosistema locale;
- i) fornire adeguata informazione agli utenti, singoli od organizzati in forme di rappresentanza collettiva, favorendone la partecipazione alla progettazione e alla realizzazione di servizi rispondenti alle esigenze della popolazione;
- j) promuovere, per quanto di competenza, una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;
- k) armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla comunità locale.

Art. 3 – Enti locali partecipanti e quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali associati sono determinate ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della L.R. n° 25/99, come segue:

ENTI	Quote partecipazione al consorzio
Bastiglia	6
Bomporto	12
Campogalliano	12
Camposanto	6
Carpi	79
Castelfranco Emilia	34
Castelvetro	17
Castelnuovo Rangone	14
Cavezzo	11
Concordia sulla Secchia	13
Fanano	6
Finale Emilia	21
Fiorano Modenese	23
Fiumalbo	4
Formigine	40
Frassinoro	5
Guiglia	7
Lama Mocogno	6
Maranello	22
Marano sul Panaro	7
Medolla	9
Mirandola	30
Modena	225
Montecreto	3
Montefiorino	5
Montese	6
Nonantola	18
Novi di Modena	15
Palagano	5
Pavullo nel Frignano	21
Pievepelago	5
Polinago	4
Prignano sulla Secchia	6
Ravarino	9
Riolunato	3
San Cesario sul Panaro	9
San Felice sul Panaro	15
San Possidonio	6
San Prospero	8
Sassuolo	52
Savignano sul Panaro	13
Serramazzoni	11
Sestola	5
Soliera	19
Spilamberto	16
Vignola	29
Zocca	8
Provincia	100
TOTALE	1000

2. Ferma restando la quota di partecipazione dell'Amministrazione Provinciale, le quote di partecipazione dei Comuni saranno aggiornate dall'Agenzia entro 3 mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.
3. Le quote di partecipazione saranno inoltre adeguate in conseguenza della eventuale modificazione dell'Ambito Territoriale Ottimale in applicazione dell'art. 2, commi 5 e 7, della L.R. n° 25/99.
4. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5 della presente Convenzione, siano affidate all'Agenzia le funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, saranno determinate con riferimento ad essi specifiche quote di partecipazione, applicando i medesimi criteri di cui all'art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n° 25/99, limitatamente agli Enti locali che hanno provveduto all'affidamento ed alla Provincia.

Art. 4 – Sede legale; durata e modifica della Convenzione

1. L'Agenzia ha sede in Modena e può dotarsi di una sede legale e di una sede operativa.
2. La presente Convenzione ha durata di anni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione.
3. Qualora un anno prima della scadenza gli Enti locali associati non deliberino una nuova forma di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia, la Convenzione sarà automaticamente prorogata per un periodo di anni 30 (trenta).
4. Un anno prima della scadenza indicata al comma 2 gli Enti locali associati possono altresì prorogare la Convenzione per un periodo non superiore ad anni 30 (trenta). In tal caso le disposizioni previste al comma 3 sono riferite alla scadenza del periodo di proroga.
5. La presente Convenzione può essere risolta anticipatamente qualora sia approvata una nuova normativa che preveda il superamento degli ambiti territoriali ottimali o per l'esaurimento dei fini per i quali viene costituita l'Agenzia. A tal fine il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del Comune capoluogo, convoca una apposita conferenza dei rappresentanti degli Enti locali associati in quel momento.

6. Tranne che per la forma di cooperazione, gli scopi, la durata e la revisione delle quote di partecipazione non rientranti nei commi 2 e 3 dell'art. 3, la presente Convenzione può essere modificata con deliberazione dell'Assemblea.
7. In occasione di modifiche dell'Ambito Territoriale Ottimale ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n° 25/99, la presente Convenzione è aggiornata di conseguenza con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 5 – Servizi locali affidati all'Agenzia

1. L'Agenzia svolge le funzioni amministrative, di regolazione e di vigilanza relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti.
2. L'Assemblea con votazione a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti locali associati può affidare all'Agenzia le funzioni amministrative di altri servizi a carattere economico ed imprenditoriale.
3. Contestualmente alla decisione di affidare all'Agenzia le competenze relative ai nuovi servizi, l'Assemblea determina le condizioni e le modalità per l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
4. In relazione all'affidamento all'Agenzia di funzioni amministrative relative ad ulteriori servizi, sono determinate le quote di partecipazione limitatamente agli Enti locali interessati ed alla Provincia.

Art. 6 – Competenze dell'Agenzia

1. L'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. Competono in particolare all'Agenzia le funzioni elencate all'articolo 6, comma 3, della L.R. n° 25/99, ovvero:
 - a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

- b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e organizzativo;
 - d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
 - e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione se sia più vantaggioso, o meno, l'affidamento contestuale di più servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;
 - f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
 - g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
3. Competono inoltre all'Agenzia le seguenti funzioni:
- a) attività consultiva agli Enti locali associati su materie e questioni attinenti i servizi affidati;
 - b) soppresso
 - c) emanazione di direttive per la corretta applicazione delle clausole e condizioni previste dagli accordi tra i gestori e l'Agenzia, nonché per la corretta interpretazione delle stesse.
4. L'Agenzia, previa intesa con i Comuni, potrà inoltre svolgere:
- a) attività di coordinamento e di supporto tecnico per l'esercizio e delle competenze autorizzatorie ad essi spettanti in merito ai servizi affidati all'Agenzia;
 - b) attività di coordinamento e di supporto tecnico per le funzioni amministrative relative ai servizi locali di carattere economico e imprenditoriale che gli stessi non hanno affidato all'Agenzia
5. All'Agenzia spettano inoltre tutte le funzioni in materia di organizzazione ed espletamento delle procedure per la gestione dei servizi ad essa riconosciute dalla normativa nazionale o regionale.
6. Gli Enti locali associati convengono che l'Agenzia, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, comma 4, della L.R. n° 25/99, assicuri la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio nella predisposizione dei programmi, con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere a), b) ed f) del precedente comma 2.

Art. 7 – Organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. L'Agenzia assume quali criteri generali cui orientare l'organizzazione dei servizi ad essa affidati quelli della massima efficienza, efficacia ed economicità e del pieno perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2.
2. Fermo restando quanto stabilito al successivo articolo 24, la salvaguardia delle gestioni esistenti di tipo industriale che presentino i necessari requisiti ha carattere di temporaneità, e la durata del regime di salvaguardia, fissato in appositi atti convenzionali, non può superare i termini previsti dalla L.R. n° 25/99.
3. Con la stipula della convenzione di cui agli articoli 10, comma 3, e 16, comma 1, della L.R. n° 25/99, la gestione salvaguardata cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'Agenzia, secondo le modalità e i tempi stabiliti dalla convenzione medesima.
4. Non è ammessa la salvaguardia per le gestioni in economia.
5. Per le gestioni esistenti non salvaguardate, gli Enti locali proprietari associati nell'Agenzia provvedono al loro scioglimento entro 12 mesi dal subentro dei nuovi soggetti gestori. In caso di inadempimento provvede, previa diffida, l'Agenzia.
6. Il programma degli interventi sarà predisposto avendo particolare attenzione alle esigenze dei territori montani anche con riferimento a finalità di ripristino e di valorizzazione ambientale.

Art. 8 – Tariffe

1. Le tariffe per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinate, ai fini di assicurare la copertura integrale dei costi e la remunerazione del capitale, rispettivamente:
 - a) sulla base dei criteri e dei metodi di cui agli artt. 13, 14 e 15 della legge n° 36/94 e del DM Lavori Pubblici 1 agosto 1996 ed eventuali, successive modifiche ed integrazioni;
 - b) sulla base dei criteri e dei metodi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n° 22/97 e del DPR 27 aprile 1999, n° 158 ed eventuali, successive modifiche ed integrazioni.

2. Le tariffe costituiscono il corrispettivo, rispettivamente, del servizio idrico integrato e del servizio gestione dei rifiuti urbani e sono uniche per ciascuna gestione.
3. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per scaglioni di reddito, per fasce progressive di consumo, nonché sulla base di eventuali altri criteri comunque definiti dall'Assemblea.

Art. 9 - Forme di gestione esistenti

1. Gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione prendono atto che alla data della sottoscrizione della presente Convenzione sono presenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena diverse forme gestionali tra quelle previste all'art. 22 della legge 8 giugno 1990 n° 142 e demandano all'Agenzia il compito di effettuarne il censimento nell'ambito dell'applicazione degli artt. 10, 11 e 16 della L.R. 25/99.

Art. 10 - Modalità per il passaggio delle funzioni amministrative e profili successori

1. Con uno o più atti, ogni Ente locale associato provvede al trasferimento all'Agenzia delle funzioni amministrative a questa spettanti in forza della normativa vigente, della presente Convenzione e dello Statuto. L'Agenzia effettua il necessario coordinamento degli Enti locali associati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e contenutistica degli atti.
2. Gli Enti locali associati provvedono altresì con propri atti all'inventario dei beni destinati all'esercizio dei servizi affidati all'Agenzia, alla ricognizione dello stato di diritto e di fatto in cui essi si trovano e alla definizione dei rapporti finanziari attivi e passivi connessi a tali beni.
3. Gli atti amministrativi previsti al comma precedente devono essere adottati entro 8 mesi dalla stipula della presente Convenzione sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Regione ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera b).
4. La data di effettivo subentro dell'Agenzia nella titolarità delle funzioni amministrative del singolo Ente locale decorre dal giorno precedente alla stipula delle convenzioni di prima attivazione previste all'art. 10, comma 3, e all'art. 16, comma 1, della L.R. n° 25/99.

5. Le gestioni in economia si intendono superate dalla data, fissata con le convenzioni di cui al comma precedente, di subentro del gestore salvaguardato al Comune.
6. Per le altre forme di gestione di cui all'art. 22 della legge n° 142/90 risultate non salvaguardabili, l'Agenzia, tramite le convenzioni di cui al comma 4 del presente articolo, provvede ad affidarle con modalità provvisorie ai gestori salvaguardati cui le stesse sono state attribuite dall'Assemblea ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), e dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge n° 25/99, indicando i tempi per lo scioglimento dell'organizzazione tecnico-operativa.
7. Con le convenzioni di prima attivazione previste all'art. 10, comma 3, e all'art. 16, comma 1, della L.R. n° 25/99, i gestori devono assumere l'obbligo di fornire all'Agenzia entro il 31 dicembre 2002 l'inventario a quantità fisiche e a valore degli impianti, delle reti, delle attrezzature e delle pertinenze comunque denominate relative al servizio idrico ed al servizio di gestione dei rifiuti per tutte le gestioni affidate.
8. L'inventario previsto al comma precedente, da redigersi in ottemperanza agli indirizzi definiti dalla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b) della L.R. n° 25/99, nonché alle direttive impartite dall'Agenzia, deve rispondere ai criteri ed ai requisiti per l'istituzione del registro dei beni ammortizzabili di cui alla normativa civilistica e fiscale, e completato con la ricognizione dello stato di diritto e di fatto in cui i beni si trovano e dei rapporti finanziari attivi e passivi connessi a tali beni.

Art. 11 – Partecipazione e consultazione degli Enti locali associati

1. L'Agenzia esercita le funzioni ad essa attribuite, ed in particolare quelle indicate al precedente art. 6, commi 2 e 3, promuovendo la concreta partecipazione degli Enti locali associati, sia nella loro espressione istituzionale sia per quanto riguarda le strutture tecnico/amministrative.
2. A tal fine gli Enti locali associati sono chiamati ad esprimere il loro parere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla trasmissione in merito alle proposte di:
 - a) piano pluriennale degli investimenti;
 - b) bilancio preventivo e conto consuntivo;
 - c) indirizzi per la definizione del sistema e del livello tariffario;

- d) definizione del sistema di organizzazione dei servizi in Ambito Territoriale Ottimale;
 - e) modifica dell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - f) modifiche della Convenzione e/o dello Statuto;
 - g) eventuali partecipazioni ad enti e società, qualora compatibili con la natura, le funzioni e le attività dell'Agenzia.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma 2 senza che siano pervenute osservazioni, richieste o indicazioni, il Consiglio d'Amministrazione è autorizzato a presentare le proposte all'Assemblea.
 4. Le proposte devono pervenire agli Enti locali associati almeno 30 (trenta) giorni antecedenti l'approvazione da parte dell'Assemblea.
 5. Per tutto quanto sopra richiamato hanno luogo fra gli Enti locali associati verifiche periodiche sullo stato di attuazione dei programmi approvati, da tenersi sulla base di apposite relazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione; ulteriori consultazioni e verifiche sia di carattere generale che gestionale o di indirizzo politico-programmatico vengono effettuate qualora ne facciano richiesta 1/4 degli Enti locali associati ovvero gli Enti che rappresentino almeno 1/4 delle quote di partecipazione.
 6. Nell'espletamento dei procedimenti istruttori, nella elaborazione progettuale e nella predisposizione degli atti l'Agenzia può avvalersi di gruppi di lavoro composti da dipendenti degli Enti locali associati, supportati, se necessario, da altre figure professionali.
 7. L'Agenzia informa la propria attività ad una costante e concreta collaborazione con la struttura tecnico/amministrativa della Provincia, al fine di assicurare la massima coerenza di azione sul territorio tra i due Enti.
 8. In applicazione del principio di partecipazione affermato con il presente articolo, gli Enti locali associati hanno sempre facoltà di presentare, nell'ambito delle forme previste al precedente comma 6, documenti, memorie, proposte, elaborati comunque denominati finalizzati alla predisposizione degli atti di maggior rilievo dell'Agenzia, quali, a titolo di esempio, il bilancio preventivo, l'organizzazione del servizio, la specificazione della domanda e il programma degli interventi.

Art. 12 - Forme di partecipazione degli utenti

1. Gli Enti locali associati convengono che l'Agenzia assicuri ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 25/99 la costituzione dei Comitati Consultivi degli utenti per il controllo della qualità sui servizi affidati.

Art. 13 - Forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi

1. L'Agenzia stabilisce idonee forme di consultazione e di coordinamento dei gestori dei servizi, secondo quanto stabilito dallo Statuto e con modalità definite mediante appositi atti adottati dagli organi di amministrazione dell'Agenzia stessa.

Art. 14 - Rapporti di consultazione e collaborazione con altre Agenzie

1. Gli Enti locali associati convengono che l'Agenzia sviluppi nell'ambito delle proprie competenze attività di collaborazione e consultazione con altre Agenzie di ambito.

Art. 15 – Trasmissione degli atti fondamentali agli Enti locali associati

1. Dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, sono inviati agli Enti locali associati:
 - a) gli atti indicati al precedente articolo 11, comma 2;
 - b) gli atti di approvazione delle tariffe applicate nell'Ambito Territoriale Ottimale;
 - c) i contratti di servizio e i principali atti destinati a regolamentare i rapporti tra i gestori dei servizi e l'Agenzia;
 - d) i regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Agenzia;
 - e) gli atti di programmazione attuativa di opere e investimenti di particolare rilevanza strategica.

Art. 16 – Finanziamento dell'Agenzia e rapporti finanziari tra gli Enti locali associati

1. La Provincia non partecipa alle spese di funzionamento dell'Agenzia; può tuttavia assegnare alla stessa beni a titolo di comodato.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le spese di funzionamento dell'Agenzia di cui all'art. 8 comma 2 della L.R. n.25/99 sono a carico degli Enti locali associati, i quali vi provvedono in rapporto alla popolazione residente all'ultimo censimento disponibile ai sensi del suddetto art. 8, comma 1.
Le quote sono riportate nell'Allegato A alla presente convenzione.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, l'Assemblea provvede ad approvare nuove quote di finanziamento, calcolate sulla base di criteri determinati in relazione ai seguenti parametri, quali integrazione di quelli previsti al precedente comma:
 - a) grado di copertura del territorio, calcolato come rapporto tra l'estensione della rete idrica e la superficie comunale;
 - b) grado di concentrazione dell'utenza, calcolato come rapporto tra il numero degli utenti e l'estensione della rete idrica, ovvero tra il numero dei soggetti a ruolo e la superficie comunale;
 - c) grado di intensità del servizio, calcolato come rapporto tra la quantità d'acqua venduta e l'estensione della rete, ovvero tra la quantità di rifiuto raccolta e la superficie comunale;
 - d) livello medio dei consumi, calcolato come rapporto tra la quantità d'acqua venduta ed il numero degli utenti, ovvero tra la quantità di rifiuto raccolta ed il numero dei soggetti a ruolo.
4. La deliberazione prevista al comma 3, da adottarsi a maggioranza degli Enti locali associati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, costituisce modifica allo Statuto.
5. L'Assemblea, con le modalità stabilite al comma precedente, può anche confermare le quote di finanziamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. Con uno o più atti regolamentari sono definite le modalità di versamento delle quote di finanziamento o di altre somme a qualunque titolo dovute dagli Enti locali all'Agenzia. Tali atti devono contenere la possibilità per l'Agenzia di applicare interessi moratori e di irrogare penali a fronte di ritardati pagamenti.
7. Fatto salvo quanto stabilito ai primi cinque commi del presente articolo, le quote di finanziamento sono aggiornate in occasione di modifiche dell'ambito territoriale ottimale. Altri aggiornamenti sono deliberati dall'Assemblea a maggioranza degli Enti locali associati che

rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

8. Qualora intenda anticipare i tempi di realizzazione di un'opera, o comunque favorire il potenziamento della dotazione infrastrutturale nel territorio amministrato rispetto ai programmi stabiliti dall'Agenzia, il singolo comune o un gruppo di comuni può mettere a disposizione dell'Agenzia stessa a titolo gratuito risorse finanziarie specificatamente destinate agli investimenti concordati.
9. Al fine di favorire la predisposizione del controllo di gestione e dell'assestamento di bilancio degli Enti locali associati nei termini previsti dalle norme, l'Agenzia provvede ai propri adempimenti con congruo anticipo. In particolare l'Agenzia predispone il pre-consuntivo dell'anno entro il 31 ottobre, al fine di consentire agli Enti locali associati di assumere le opportune decisioni finanziarie all'interno dei propri bilanci, soprattutto qualora si prospetti una differenza negativa fra entrate e spese.
10. Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, l'Agenzia, al fine di rispettare il principio del pareggio tra entrata e spesa stabilito dall'art. 7, comma 5, della L.R. n° 25/99, fa ricorso in primo luogo alle riserve accantonate in precedenza e solo qualora ciò risulti insufficiente o patrimonialmente inopportuno può chiedere agli Enti locali associati di erogare contributi aggiuntivi in conto esercizio determinati in proporzione alle quote di finanziamento.
11. L'eventuale richiesta di contributi aggiuntivi di cui al comma precedente dovrà essere assunta garantendo la più ampia partecipazione e consultazione degli Enti Locali associati con le modalità previste al precedente art. 11.
12. Lo Statuto determina le modalità di destinazione di un eventuale avanzo di esercizio.
13. L'Agenzia è dotata di un capitale di dotazione formato in via ordinaria da accantonamenti a riserva effettuati in occasione del conto consuntivo.
14. L'Agenzia provvede a richiedere alla Regione il contributo finanziario di avvio previsto all'art. 8, comma 3, della L.R. n° 25/99. Al fine di consentire il funzionamento dell'Agenzia già a partire dalla sua costituzione, i Comuni possono anticipare parte delle risorse finanziarie da recuperare con i canoni derivati dalla stipula delle convenzioni di cui agli art. 10 e 16 della L.R. 25/99.

Art. 17 – Organi di amministrazione dell'Agenzia

1. Sono organi di amministrazione dell'Agenzia:
 - a) L'Assemblea;
 - b) Il Presidente dell'Assemblea;
 - c) il Presidente dell'Agenzia;
 - d) il Consiglio di Amministrazione;
 - e) il Direttore;
 - f) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Per criteri e modalità su nomine, composizioni, competenze, responsabilità e validità delle determinazioni degli organi di amministrazione dell'Agenzia, nonché sui criteri informativi per la dotazione organica della struttura tecnico-operativa, si rinvia allo Statuto parte integrante della presente Convenzione.

Art. 18 – Modalità e condizioni per la copertura della dotazione organica

1. La dotazione organica dell'Agenzia indica, per ognuna delle posizioni organizzative definite con l'organigramma dell'Ente, la qualifica, la categoria, il profilo professionale, il tipo di contratto da attivare.
2. I posti previsti nella dotazione organica possono essere coperti solo entro i limiti finanziari stabiliti dall'Assemblea con il bilancio preventivo, ed in applicazione del piano assunzioni deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore è assunto con contratto di diritto privato o pubblico a tempo determinato, secondo modalità e criteri stabiliti dallo Statuto.
4. Le posizioni di qualifica dirigenziale sono coperte unicamente con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato. Tra le modalità di copertura delle posizioni di qualifica dirigenziale sono possibili i comandi, anche a tempo parziale, e la mobilità a tempo determinato da Enti locali associati all'Agenzia, nonché il ricorso a tutte le forme di contratto stabilite dalla normativa degli enti locali che consentano di acquisire in forma flessibile e a tempo determinato personale in servizio presso gli Enti locali associati.

5. Per la copertura, anche a tempo parziale e/o determinato, dei posti di qualifica non dirigenziale previsti nella dotazione organica, si applicano tutte le modalità e i criteri previsti dalla normativa riguardante gli enti locali. Prima di bandire un concorso, l'Agenzia può valutare il ricorso alla mobilità dagli Enti locali associati, ovvero il ricorso a graduatorie aperte non utilizzate esistenti presso gli Enti medesimi.
6. Anche per il personale di cui al precedente comma 5, l'Agenzia ricorre a tutte le forme di contratto stabilite dalla normativa degli enti locali che consentano di acquisire in forma flessibile e a tempo determinato personale in servizio presso gli Enti locali associati.

Art. 19 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più Enti locali associati in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, o comunque in merito ai rapporti associativi, è rimessa al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Agenzia più altri due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Nell'esprimere il giudizio il Collegio ha l'obbligo di acquisire le ragioni delle parti in causa.
2. Lo Statuto prevede le modalità di risoluzione tramite arbitrato delle possibili controversie tra gli Enti locali associati in merito all'applicazione dello Statuto stesso, tra il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, nonché tra un Ente locale associato e l'Agenzia.

Art. 20 – Scioglimento dell'Agenzia

1. Qualora si verifichino i casi di cui al comma 4 dell'art. 4 della presente Convenzione, all'atto dello scioglimento dell'Agenzia il relativo patrimonio è ripartito come segue:
 - a) i beni ricevuti dall'Agenzia in affitto, in comodato o più in generale in amministrazione sono restituiti agli Enti locali proprietari;
 - b) i beni finanziati con specifiche disponibilità finanziarie sostenute da singoli Enti locali associati, sono assegnati agli Enti medesimi, con regolazione conforme agli atti convenzionali stipulati al momento dell'affidamento degli stessi beni all'Agenzia;
 - c) i terreni, i fabbricati, gli impianti e le reti non rientranti nei due punti precedenti sono assegnati, su richiesta, all'Ente locale associato sul cui territorio insistono, a fronte del pagamento del relativo valore.

2. Le modalità di determinazione del valore dei beni di cui ai punti b) e c) saranno definite con la deliberazione di scioglimento del consorzio.
3. I beni di qualunque tipo e natura necessari all'esercizio dei servizi di più Enti locali saranno assegnati al singolo comune ai sensi del comma 1 del presente articolo solamente in presenza di accordi, contratti, convenzioni comunque denominate che garantiscano i reciproci diritti e funzionalità.
4. Le attività nette risultanti dal prospetto di liquidazione dopo aver eseguito le operazioni previste ai commi precedenti del presente articolo, saranno ripartite tra gli Enti locali associati sulla base delle quote associative in essere al momento dell'approvazione di detto prospetto da parte dell'Assemblea.
5. Tra le attività potranno esservi anche impianti, immobili e attrezzature non liquidati o non assegnati, che saranno distribuiti tra gli Enti locali associati in conto e in proporzione della quota di liquidazione spettante.
6. Il prospetto di liquidazione è approvato dall'Assemblea a maggioranza degli Enti locali associati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

Art. 21 – Insediamento dell'Assemblea

1. Il Presidente della Provincia o, in caso di suo impedimento, il Sindaco del comune capoluogo, convoca e presiede la seduta di insediamento dell'Assemblea, al cui ordine del giorno sarà posta l'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei termini dello Statuto.
2. La seduta di insediamento prevista al comma 1 deve tenersi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 22 – Norma transitoria

1. Al fine di consentire l'avvio dell'attività dell'Agenzia, l'Assemblea nella seduta di insediamento prevista al precedente art. 21 approva un bilancio provvisorio relativo all'esercizio 2000.
2. Fino alla dotazione di una propria struttura operativa, l'Agenzia si avvale della struttura tecnica della Provincia di Modena, nonché di figure professionali messe a disposizione dagli Enti locali associati e dalle aziende pubbliche operanti nell'Ambito.

3. Fino alla nomina, da parte dell'Assemblea, del Collegio dei Revisori dei conti, svolge le relative funzioni il Collegio della Provincia di Modena.

Art. 23 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme di legge vigenti per gli enti locali, in quanto compatibili.

Art. 24 – Disposizioni finali e condizione sospensiva

1. Gli Enti Locali si danno reciprocamente atto e concordano che nelle more della compiuta definizione del quadro normativo di riassetto dei servizi pubblici locali, e in particolare della riformulazione degli articoli 22 e 23 della legge n° 142/90 e s.m.i, l'Agenzia dovrà svolgere le proprie funzioni in esclusiva attuazione di quanto disposto dalla legge 36/94, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 4, e del D.Lgs. n° 22/97, con particolare riferimento all'art. 23, comma 4.
2. In particolare gli Enti Locali dispongono che la lett. d) dell'art. 6 della presente Convenzione si intenda sospensivamente condizionata alla emanazione delle citate modifiche legislative che definiranno i tempi e i criteri di scelta dei soggetti gestori.

ALLEGATO A**QUOTA DI RIPARTIZIONE SPESE FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA**

ENTI	Spese funzionamento ATO
Bastiglia	0,5
Bomporto	1,2
Campogalliano	1,2
Camposanto	0,5
Carpi	9,7
Castelfranco Emilia	4,0
Castelvetro	1,9
Castelnuovo Rangone	1,5
Cavezzo	1,1
Concordia sulla Secchia	1,3
Fanano	0,5
Finale Emilia	2,4
Fiorano Modenese	2,5
Fiumalbo	0,2
Formigine	4,7
Frassinoro	0,3
Guiglia	0,8
Lama Mocogno	0,5
Maranello	2,5
Marano sul Panaro	0,6
Medolla	0,9
Mirandola	3,5
Modena	27,8
Montecreto	0,1
Montefiorino	0,4
Montese	0,5
Nonantola	2,0
Novi di Modena	1,6
Palagano	0,4
Pavullo nel Frignano	2,4
Pievepelago	0,3
Polinago	0,3
Prignano sulla Secchia	0,6
Ravarino	0,8
Riolunato	0,1
San Cesario sul Panaro	0,8
San Felice sul Panaro	1,6
San Possidonio	0,6
San Prospero	0,7
Sassuolo	6,3
Savignano sul Panaro	1,3
Serramazzoni	1,1
Sestola	0,4
Soliera	2,1
Spilamberto	1,7
Vignola	3,3
Zocca	0,7
Provincia	
TOTALE	100

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Edicola del Comunale S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

Libreria del professionista – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Bettini S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

Libreria Feltrinelli – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.